

N.R.G 302/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere dott. Anna Napoli Cons. G.A. rel. ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

M S.p.A. (gia **M A** s.r.l.) (avv. – avv.
) **APPELLANTE**

Contro

D A S.p.A.

APPELLATA

nonché contro

FALLIMENTO P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

APPELLATA

Oggetto: sentenza del Tribunale di Vicenza, n. 3394/2017, pubblicata il 19.12.2017, emessa nel giudizio R.G. n. 6859/2014, notificata il 21.12.2017,

Conclusioni di parte appellante:

NEL MERITO



In totale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, n. 3394/2017, pubblicata il 19.12.2017, emessa nel giudizio R.G. n. 6859/2014, notificata il 21.12.2017, voglia la Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni eccezione e domanda avversaria:

1. accertato che la società M S.p.A. (già M A S.r.l.) è l'esclusiva titolare del credito in contestazione, condannare D A S.r.l. a pagare a M S.p.A. (già M A S.r.l.) la somma capitale di € 140.735,10, o quella diversa che risulterà all'esito dell'istruzione, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. nr. 231/02 maturati dalla data di scadenza indicata nelle fatture di cui al contratto di cessione di data 20.3.2013 fino al 28.7.2014, data di deposito del ricorso per sequestro liberatorio in corso di causa ex artt. 669 quater e 687 c.p.c.
2. Per l'effetto, previa revoca del sequestro liberatorio disposto dal Giudice nel corso del giudizio di primo grado, disporre che la somma predetta sia trasferita a M S.p.A. assumendo ogni provvedimento all'uopo necessario nei confronti di chi risulti detenerla.
3. Spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, anche relativi alla fase cautelare, interamente rifusi.

Conclusioni di parte appellata D

In via principale nel merito:

- i) accertare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto esposti, chi fra l'appellato Fallimento n.146/13 della soc. "P s.r.l. in liquidazione" e l'appellante soc. M S.p.A. abbia la piena ed esclusiva titolarità del credito, con ogni consequenziale pronuncia di legge nei confronti di D A S.p.A.;
- ii) respingere l'appello proposto dalla soc. M S.p.A. avverso la sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Vicenza n. 3394, pronunciata e pubblicata in data 19 dicembre 2017, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la decisione medesima là ove statuisce che la somma dovuta da D A S.p.A. al creditore titolato è pari ad Euro 130.791,10# e non già ad Euro 140.735,10#, in quanto legittimamente riconosciuta tale dal Giudice Unico di Vicenza con la immeritatamente gravata decisione;
- iii) respingere ogni domanda, di qualsivoglia delle due controparti, volta a chiedere alla soc. D A S.p.A. la corresponsione sia degli interessi legali, sia degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/02 e sue successive modifiche, in quanto il ritardo nel pagamento del prezzo da parte di D A S.p.A. è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appellata; ciò come ampiamente dimostrato in punto di fatto e di diritto nella comparsa di costituzione e risposta.

Conclusioni di parte appellata FALLIMENTO P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



Dichiarata inammissibile e comunque rigettata ogni contraria e avversaria domanda ed eccezione e dichiarato inammissibile o improcedibile e comunque rigettato perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto da M s.p.a., accertarsi e dichiararsi – con conferma del capo dell'impugnata sentenza - che il convenuto Fallimento P s.r.l. in liquidazione è unico ed esclusivo titolare dei crediti della fallita P s.r.l. verso D A s.p.a. per complessivi capitali euro 140.735,10, oggetto del negozio di cessione di data 20.03.2013, intervenuto tra la stessa P s.r.l., quale cedente, e M A s.r.l., quale cessionaria, dichiarandosi, altresì, la nullità o l'inefficacia di detto negozio di cessione; condannarsi, per l'effetto, D A S.p.A. a pagare a Fallimento P s.r.l. in liquidazione la somma capitale di euro 130.791,10, già compensata la complessiva somma di euro 9.944,00 (6.144,00 + 3.800,00) per controcrediti vantati da D A S.p.A., oltre su detta somma capitale gli interessi legali di mora o in subordine gli interessi legali, sempre al tasso tempo per tempo vigente, dal di dell'esigibilità di ciascun importo afferente le fatture indicate nel negozio di cessione 20.03.2013 fino alla data del 29.10.2014 dell'ordinanza del G.I. autorizzativa del sequestro liberatorio; confermarsi o comunque disporsi lo svincolo a favore di Fallimento P s.r.l. in liquidazione delle somme oggetto del sequestro liberatorio richiesto da D A S.p.A., autorizzato in primo grado con ordinanza del G.I. di data 17 – 29.10.2014, e ordinarsi alla Banca depositaria Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di versare alla curatela del Fallimento P s.r.l. le somme che le spettano, comprensive degli interessi maturati, depositate nel libretto di deposito n.00901/0412/507* - n. economale 00217207822; in via subordinata, nella contestata ipotesi di ritenuta efficacia ed opponibilità del negozio di cessione di crediti concluso dalla fallita P s.r.l. con M A s.r.l. in data 20.03.2013 revocarsi e dichiararsi l'inefficacia di detto negozio a sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.Fall., in quanto mezzo anomalo di pagamento intervenuto entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, e condannarsi M A s.r.l. a restituire e comunque a pagare al Fallimento P s.r.l. ogni somma eventualmente incassata o che dovesse incassare dal debitore ceduto D A S.p.A., maggiorata di interessi legali di mora o, in subordine, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal di dell'incasso di ciascuna somma al saldo.

Così espone i fatti il giudice di primo grado

1. “Con atto di citazione 2/7/2014 D A S.p.A. conveniva davanti a questo tribunale il Fallimento P S.r.l. in liquidazione e Cime S.r.l. esponendo:



- che in data 3/4/2012 P S.r.l. le aveva notificato la cessione, a favore di U F spa, di tutti i crediti derivanti da contratti/ordini perfezionati nel corso di 24 mesi dalla data della comunicazione (analoga cessione le era stata notificata in data 3/4/2010);
- che, successivamente, in data 8/5/2013, M A S.r.l. le aveva comunicato di avere acquisito una parte del credito vantato nei suoi confronti da P S.r.l. (per complessivi € 140.735,10);
- che in data 19/8/2013 U F , nella sua qualità di cessionaria dei crediti di P in forza di contratti vigenti fino al 2/4/2014, le aveva comunicato la retrocessione dei crediti a P e l'aveva invitata a definire direttamente con la stessa tutte le partite contabili in essere;
- di avere sollecitato P a comunicare le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti;
- che mentre P non aveva dato alcun riscontro a tale suo invito, M A le aveva intimato il pagamento parziale del credito oggetto di cessione;
- che non solo P e M A non avevano risolto la confusa situazione venutasi a creare in ordine alla titolarità del credito, ma il curatore di P (nel frattempo fallita) le aveva intimato dapprima di non effettuare nessun pagamento e successivamente di corrispondere il dovuto alla procedura;
- che il credito ceduto ammontava non a € 140.735,10 ma ad € 130.791,10 per effetto dell'applicazione di penali conseguenti alla ritardata consegna di materiale.

Tanto premesso, la società attorea chiedeva che fosse accertato a chi spettava la titolarità del credito e che lo stesso venisse determinato nel minore importo sopra indicato.

M A S.r.l., costituitasi nelle forme di rito, deduceva che, per effetto della retrocessione del credito, la cessione a proprio favore era valida ed efficace *ex tunc* e non era soggetta a revocatoria. Contestata, altresì, la pretesa dell'attore di compensare in parte il credito ceduto con un proprio controcredito per penali conseguenti alla ritardata consegna della merce, chiedeva che l'attrice fosse condannata a versarle la somma corrispondente al credito ceduto oltre ad interessi dalla scadenza alla concessione del sequestro liberatorio.

Il Fallimento P S.r.l. in liquidazione, costituitosi a sua volta, contestava in fatto e in diritto le argomentazioni *ex adverso* dedotte, asserendo di essere unico ed esclusivo titolare dei crediti della società fallita e chiedendo, ove fosse ritenuta ad esso opponibile la cessione, che la stessa fosse revocata a sensi dell'art.67/1° co. n.2 L.Fall. in quanto pagamento effettuato con mezzi anomali. Acquisita la documentazione offerta, disposto il sequestro liberatorio della somma, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, all'udienza del 11/7/2017 veniva trattenuta in decisione.”



1.2. All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: " DICHIARA che il credito nei confronti di D A spa, ceduto dalla P S.r.l. alla Cime S.r.l. con atto 20/3/2013, ammonta ad € 130.791,10 e che di esso è esclusivo titolare il Fallimento P S.r.l. in liquidazione.

DISPONE che le somme assoggettate a sequestro liberatorio vengano consegnate ai rispettivi titolari, incrementate *pro quota* degli eventuali frutti. COMPENSA le spese di lite."

1.3. Il giudice così motiva: "- Allorché P S.r.l., con atto datato 20 marzo 2013, cedeva a M A una parte dei crediti da essa vantati nei confronti di D A spa la stessa non aveva più la disponibilità di tali crediti avendoli in precedenza già ceduti a U F .

- Dal momento che le cessioni erano state notificate da U F a D A in date anteriori (18/5/2010 e 28/4/2012 -docc. 2 e 3 attrice-) a quella (8/5/2013) in cui vi aveva provveduto M A (doc.4 attrice) neppure può operare a favore di quest'ultima il disposto dell'art.1265 cod. civ.

- Deve, pertanto, ritenersi che la cessione del 20 marzo 2013 non abbia avuto alcun effetto traslativo e che da essa sia semplicemente sorta, in analogia a quanto disposto dall'art. 1478/1° co. cod. civ., l'obbligazione in capo a P di procurare a M A l'acquisto del credito.

- Deve escludersi che la retrocessione dei crediti operata da U F a favore di P in data 19/8/2013 possa essere valorizzata come adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1478/1° co. cod. civ. La situazione in cui versava all'epoca la società (nei cui confronti era stata presentata -in data 13/6/2013- istanza di fallimento, poi sfociata nella dichiarazione di fallimento del 28/11/2013) non era certamente tale da far supporre che la retrocessione dei crediti fosse il risultato di un'attività negoziale di P tesa a far acquisire a M A i crediti a questa ceduti con l'atto 20/3/2013. Al contrario, le scadenze dei crediti retrocessi -distribuite nella quasi totalità dal 30/6/2013 al 31/3/2015 (vedasi elenco allegato alla lettera 19/8/2013 -doc. 10 attrice-)-, portano a ritenere che U F abbia inteso evitare di riscuotere somme che poi avrebbe dovuto consegnare alla procedura fallimentare.

- Aggiungasi che, ove l'acquisizione -da parte di P - dei crediti in precedenza ceduti a U F , dovesse essere valutata come adempimento dell'obbligazione assunta con la cessione di crediti del 20/3/2013, un tale adempimento, rendendo effettivo (*ex nunc*) il trasferimento dei crediti a M A , integrerebbe un pagamento con mezzi anormali revocabile a sensi dell'art. 67/1° co. n.2 L.Fall.

Per tali motivi, e tenuto conto che il Fallimento convenuto ha ritenuto corretta la riduzione del credito richiesta da D A spa, va dichiarato che il credito nei confronti di D A spa, ceduto da P S.r.l. a M A S.r.l. con atto 20/3/2013,



ammonta ad € 130.791,10 e che ne è titolare in via esclusiva il Fallimento P S.r.l. in liquidazione.

Le somme assoggettate a sequestro liberatorio vanno consegnate ai rispettivi titolari, incrementate, pro quota, degli eventuali frutti.

Le spese di lite, attesa la problematicità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate.”

1.4. Ha proposto appello avverso la sentenza M S.p.a. con 6 motivi di appello:

1) *Errores in procedendo*: omessa motivazione su punti decisivi

Errores in iudicando:

2) Sulla ritenuta “non operatività” dell’art. 1265 c.c. alla cessione del credito di P a M in data 20.3.2013;

3) Sul ritenuto mancato adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1478, I comma, c.c.;

4) “Ulteriori deduzioni difensive”;

5) Sulla revocabilità della cessione M – P ;

6) Sulla compensazione parziale del credito di cui alla fattura nr. 395/2011 e sugli interessi di mora;

1.5. Le parti appellate hanno resistito alle censure proposte per la ritenuta manifesta infondatezza delle stesse chiedendo la conferma della sentenza.

1.6. L’appello è infondato e deve essere rigettato.

1.7. Con il primo motivo M Spa lamenta che il giudice non avrebbe motivato il rigetto delle deduzioni dello stesso svolte circa la natura e la portata dell’art. 1265 c.c. e 1478 c.c. nonché sulla ritenuta accoglibilità, in subordine, della domanda del Fallimento di revocatoria ex art. 67 L.F..

1.8. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

1.9. Come sarà meglio argomentato nella disamina dei restanti motivi di appello, il giudice ha espressamente fatto riferimento alle norme di diritto richiamate dall’appellante.

2. Infatti è lo stesso appellante che con gli ulteriori motivi di impugnazione, raggruppati sotto il paragrafo “*Errores in iudicando*”, censura la sentenza nella parte in cui il giudice non riconosce l’applicabilità delle suddette norme.

2.1. Ed invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

2.2. Ne discende, pertanto, che laddove venga censurata la mancata applicazione della norma di diritto, rispetto alla quale il primo giudice ha fornito una giustificazione delle ragioni per le quali



l'ha ritenuta inapplicabile alla fattispecie concreta, non può dedursi come motivo autonomo il vizio di omessa motivazione atteso che una motivazione in diritto vi è stata.

2.3. In definitiva l'appellante ha erroneamente invocato la "omessa motivazione" laddove il giudice ha semplicemente deciso, dopo averle attentamente esaminate, di non aderire alle difese della M s.p.a..

2.4. Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il giudice non ha tenuto in considerazione le argomentazioni svolte in particolare del fatto che ciò che rileva è unicamente la nuova disponibilità dei crediti in capo alla cedente e non le modalità attraverso cui ciò è avvenuto.

2.5. Precisa come proprio tale disponibilità, che, verosimilmente, consegue ad una risoluzione consensuale dell'iniziale cessione da P a U F , fonda l'efficacia della successiva cessione da parte della stessa P a M . E ciò trova conferma nella struttura e nella *ratio* dell'art. 1265 c.c. e nella consolidata giurisprudenza che richiama analogicamente l'acquisto *a non domino*.

2.6. In definitiva, lamenta che il giudice non ha tenuto conto come nel caso di specie del fatto che "il potere del titolare di un credito, autore di una cessione già notificata al (o accettata dal) debitore ceduto, di disporre un'ulteriore cessione, è esattamente il potere che l'art. 1478 c.c. prevede di vendere la cosa altrui, che diverrà dell'acquirente nel momento in cui il venditore ne sia diventato proprietario. E poiché l'art. 1265 c.c. non prevede che alla fattispecie che esso regola non si applichi l'art. 1478 c.c. pertanto, analogamente, la cessione di un credito altrui si perfeziona (con effetto traslativo in favore del cessionario) quando il cedente divenga titolare del credito."

2.7. Conseguentemente, ribadisce l'appellante, è totalmente irrilevante la causa per cui P ha riottenuto il credito ceduto.

2.8. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

2.9. L'appellato con le proprie argomentazioni non confuta il percorso logico-giuridico seguito dal giudice limitandosi, al contrario, a riportare la difesa già sostenuta in primo grado.

3. Il dato di fatto incontrovertibile, riconosciuto anche dall'appellante, è che quando è avvenuto il negozio di cessione di crediti tra P e M s.r.l. (20.03.2013), P già aveva ceduto a U F S.p.A. in forza del contratto di factoring tutti i suoi crediti (compresi quelli oggetto del negozio di cessione a M verso D A S.p.A. derivanti da contratti e ordini perfezionati o che si sarebbero perfezionati con la stessa nei 24 mesi successivi alla lettera di notifica alla stessa D di data 3.04.2012).

3.1. Dunque, è pacifico che il 20.03.2013 P ha ceduto a M crediti di cui non era più titolare essendone stata già trasferita la titolarità a U F S.p.A.



3.2. Correttamente il Giudice ha accertato che nel caso di specie non possa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 1265 C.C., che regola il concorso tra più cessionari dello stesso credito ceduto dall'unico cedente, ma fino a quando la cessione è notificata al debitore ceduto o è da questo accettata.

3.3. Quindi, come giustamente ribadito dall'appellato Fallimento P , la cessione da P a M di crediti di terzi (nella specie di U F), in quanto successiva di ben 11 mesi alla notificazione a D A della precedente cessione a U F , è giuridicamente inefficace o, nel caso di cessione già notificata, nulla per mancanza di oggetto del negozio (sul punto, Cass. 16049/2015).

3.4. Conseguentemente non si fa luogo ad alcun concorso tra U F e M poiché la cedente P aveva già perduto il potere di effettuare una nuova cessione essendo stata, già da tempo, notificata a D la prima cessione.

3.5. Il potere del cedente di ritrasferire il credito si esaurisce, infatti, nel momento della notificazione della cessione al debitore o quando questi l'abbia accettata; soluzione non divergente da quella che consegue all'esigenza di tutela dell'affidamento e dell'interesse del debitore ceduto alla liberazione ed alla certezza dell'individuazione del destinatario del pagamento.

3.6. In definitiva, al momento in cui P cede il credito a M il 20.03.2013, undici mesi dopo la cessione degli stessi crediti a U F e la loro notificazione a D , non ha l'originario potere di disporre della titolarità del credito e quindi è fuori dal campo di applicazione dell'art. 1265 C.C.

3.7. **Con il terzo motivo** lamenta che le ragioni della retrocessione individuate nella sentenza impugnata costituiscono mere supposizioni del Giudice, prive di qualsiasi riferimento di carattere probatorio.

3.8. In particolare rileva come il ragionamento del Giudicante contrasta con il secondo comma dell'art. 1478 c.c., il quale prevede che l'obbligazione di cui al primo comma del medesimo articolo (procurare l'acquisto della cosa venduta al compratore) sia adempiuta all'avverarsi di un fatto (l'acquisto della proprietà della cosa venduta) e non al formarsi di una volontà negoziale in tal senso da parte del venditore.

3.9. Quindi, a parere dell'appellante, una volta ritornato nella disponibilità di P per effetto del venir meno della cessione a U F , M è divenuta titolare del credito ai sensi dell'art. 1478 c.c., a nulla rilevando le ragioni che hanno determinato la retrocessione da parte di U F a P e le intenzioni di quest'ultima in ordine al successivo trasferimento a M .

4. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

4.1. Le argomentazioni dell'appellante sono infondate sia in fatto che in diritto.



- 4.2.** Nel caso *de quo* la retrocessione dei crediti da U F a P non può essere intesa quale adempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1478/1° C.C. essendo stata, la retrocessione, solo frutto della facoltà prevista dal contratto di *factoring* a favore di U F .
- 4.3.** L'argomentazione del giudice sul punto si configura come una ricostruzione ipotetica e teorica che, comunque, si appalesa come ultronea stante l'accertata non applicabilità – a monte - dell'art. 1265 c.c. per i motivi sopra indicati.
- 4.4.** L'art. 1478 c.c., di fatto, è collocato all'interno della disciplina speciale del contratto di compravendita con riferimento imprescindibile a detta disciplina e non è applicabile alla cessione di credito che trova la sua disciplina nel capo V del titolo I del Libro IV che disciplina tutte le modalità di circolazione dei crediti, senza prevedere in alcun caso l'effetto previsto dall'art. 1478.
- 4.5.** L'art. 1478 c.c. è fattispecie acquisitiva che fa riferimento ad una *res* oggetto di vendita, e l'applicazione analogica ad un rapporto di credito non è plausibile.
- 4.6.** In definitiva, appurato che non è possibile alcuna applicazione analogica dell'art. 1478 c.c., la retrocessione di U F è stata solo frutto della facoltà prevista, a proprio favore, dal contratto di *factoring*.
- 4.7. Il quarto motivo** indicato genericamente dall'appellante come “Ulteriori deduzioni difensive” è inammissibile in quanto lo stesso appellante precisa che la sentenza impugnata non tratti la questione; pertanto le argomentazioni svolte non sono altro che un semplice richiamo delle difese svolte in primo grado in ordine all'inopponibilità della cessione 29.3.2013 alla Curatela di P per asserita mancanza di data certa e per aver la stessa ad oggetto crediti futuri.
- 4.8. Con il quinto motivo** lamenta che il giudice ha errato nell'affermare che, anche a volerla ritenere efficace, la cessione del credito a favore di M costituirebbe un mezzo anomalo di pagamento, come tale oggetto di possibile revocatoria ai sensi dell'art. 67 L.F.
- 4.9.** In particolare, lamenta che quello intercorso con P non si configura come un atto di ricognizione dei debiti ma di un vero e proprio accordo sul pagamento di debiti non ancora scaduti alla data della stipula.
- 5.** Il vero scopo sostanziale voluto dalle parti con la stipula del negozio di cessione, precisa l'appellante, è stato quello di costituire una garanzia atipica.
- 5.1.** Conseguentemente l'inadempimento di P all'obbligazione originaria, di cui al piano di pagamento di data 19.3.2013 ha costretto la creditrice ad “azionare” la garanzia, notificando, in data 9 maggio 2013, la cessione al debitore ceduto.
- 5.2.** Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
- 5.3.** Correttamente il giudice ha ipotizzato che il trasferimento dei crediti alla M , integrerebbe un pagamento con mezzi anormali revocabile a sensi dell'art. 67/1° co. n.2 L.Fall.



5.4. Infatti M , consapevole dell'impossibilità di P di far fronte con mezzi normali ai pagamenti correnti, ha preteso la firma sul c.d. PIANO DI RIENTRO, certificativo delle debenze e delle insolvenze di P e la sottoscrizione del negozio di cessione dei crediti (il 20.03.2013).

5.5. Suddetta cessione, come correttamente rilevato dalla curatela del Fallimento, è avvenuta con esclusiva funzione solutoria, come tale soggetta alla proposta azione revocatoria.

5.6. Le date in cui i fatti si sono svolti confermano la consapevolezza da parte di P della difficoltà economica nella quale versava, difficoltà che ben poteva essere conosciuta da M utilizzando l'ordinaria diligenza.

5.7. Con il sesto motivo lamenta che la compensazione invocata da controparte non può operare.

5.8. Precisa che ai sensi dell'art. 1248, II comma, c.c. essa potrebbe operare solo per i crediti sorti anteriormente alla notificazione della cessione.

5.9. Quanto agli interessi di mora maturati dalla data di scadenza delle fatture, ribadisce che D è tenuta al pagamento degli stessi, quantomeno degli interessi maturati sul capitale fino alla data di deposito del ricorso per sequestro liberatorio in corso di causa, la cui funzione è appunto quella di liberare il debitore dagli effetti della mora debendi.

6. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

6.1. Come correttamente argomentato dall'appellato Fallimento, l'appellante, non essendo titolare di alcun credito verso D A , è priva di interesse a rilevare l'asserita non compensabilità dei crediti portati da detta fattura con le fatture di D A per penali per ritardo (VF2/21200069 del 29.02.2012 e n. VF2/21200027 del 31.01.2012).

6.2. Tra l'altro la contrapposta fattura è di data anteriore al negozio di cessione P / M (20.03.2013).

6.3. Quanto alla domanda volta a condannare quest'ultima alla corresponsione sia degli interessi legali, sia degli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e sue successive modifiche, correttamente il giudice non li ha calcolati in quanto, come emerso documentalmente e non contestato dall'appellante, il ritardo nel pagamento del prezzo da parte di D A S.p.A. è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a quest'ultima.

6.4. In definitiva la sentenza deve essere confermata.

6.5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6.6. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, TUSG a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

M S.p.A. (già M A s.r.l.) avverso la sentenza n. 3394/2017,



pubblicata il 19.12.2017, emessa nel giudizio R.G. n. 6859/2014, notificata il 21.12.2017 così dispone:

- 1) Respinge l'appello con la motivazione di cui sopra e per l'effetto conferma la pronuncia gravata.
- 2) Condanna la parte appellante **M S.p.A.** (già **M A s.r.l.**) al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata **D A S.p.A. e della parte appellata FALLIMENTO P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** che liquida in € 9.515,00 cadauno per competenze professionali oltre alle spese generali nella misura del 15% di cui all'art. 2, 2° co., D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge.
- 3) Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. per l'applicazione a carico di parte appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Venezia, il 09.01. 2021

Il cons. G.A. rel.
Dr. Anna Napoli

Il Presidente
Dr. Fabio Laurenzi

